

Società di Mutuo Soccorso



- Le prime esperienze di Società di Mutuo Soccorso in Italia risalgono alla metà del 1800 e la prima legge organica che ancora ne disciplina la materia e l'attività è la **legge 3818 del 15 aprile 1886**. Costituzione legale delle Società di Mutuo Soccorso.

L'Art. 1 del testo originario fino al 2012 recitava: Possono conseguire personalità giuridica (...) le società di mutuo soccorso che si propongono tutti o alcuni dei seguenti fini: Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei Soci defunti.

Nel 1978 con lo scioglimento delle Mutue pubbliche confluite nel nascente Servizio sanitario nazionale, l'art. 46 L. 833/78 prevedeva che la mutualità volontaria è libera, lasciando così spazio alle sole forme volontarie di mutualismo ma vietandone il finanziamento: "È vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale."

- Nonostante le numerose innovazioni nell'ordinamento giuridico italiano, si è riusciti a rinnovare la legge sulla Mutualità soltanto nel 2012. Forse perché per un certo periodo si era creduto che le Società di Mutuo Soccorso fossero destinate a scomparire e ad essere sostituite da altre forme organizzative. Invece dapprima il **D. Lgs. 502/92** e il **D. Lgs. 517/93** hanno riconosciuto le Società di Mutuo Soccorso, tra i soggetti legittimati alla gestione dei Fondi Integrativi Sanitari. Poi successivamente il **D. Lgs 229/99** di modifica della precedente riforma sanitaria, all'art 9 dedicato ai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, ha previsto tra **le fonti istitutive** le Società di Mutuo Soccorso.

Nel **D. Lgs. 460/97** le Società di Mutuo Soccorso sono state confermate nella definizione di enti non lucrativi **all'art. 15 co. 1 lett. i bis) TUIR DPR 917/86**, dove, accanto alla previsione della detraibilità delle erogazioni effettuate a favore delle ONLUS, è stata inserita quella a favore dei contributi associativi versati fino ad un massimo di € 1.291,14, alle Società di Mutuo Soccorso operanti nei settori previsti dall'art. 1 della legge 3818 del 1886 (*erogare ai propri soci un sussidio in caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie*). Fu riconosciuta la rilevante funzione sociale svolta che meritava di essere premiata con il riconoscimento della detrazione fiscale dei contributi associativi.

Fondi Sanitari

FONDI
SANITARI



Il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2009 pubblicato sulla G.U. del 16 gennaio 2010 istitutivo dell'Anagrafe di fondi, casse, enti e società di mutuo soccorso che svolgono attività sociosanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale firmato dal Ministro del Welfare Maurizio Sacconi, dà applicazione al D. Lgs. n. 502/1992 (e successive modificazioni: vd. D. Lgs. n. 229/1999) ed al primo provvedimento attuativo del 31 marzo 2008, del Ministro della Salute Livia Turco sugli ambiti di intervento dei fondi integrativi.

Il Decreto ribadisce pertanto il ruolo delle Società di Mutuo Soccorso sia come fonti istitutive sia come soggetti gestori dei **Fondi sanitari** così detti negoziali derivanti dalla contrattazione collettiva o aziendale e rivolti ai lavoratori dipendenti confermando il beneficio della deducibilità dei contributi versati a enti, casse e società di mutuo soccorso di cui all'art 51 del TUIR (fino a € 3.615,00) a condizione che sia rispettata la percentuale di almeno il 20% di destinazione alle prestazioni cosiddette "vincolate" (prestazioni socio assistenziali anche in caso di temporanea inabilità e assistenza odontoiatrica) sul totale delle risorse destinate alle erogazioni sanitarie.

* Il Decreto peraltro conferma la possibilità per le Società di Mutuo Soccorso di gestire i così detti Fondi aperti integrativi del SSN ai sensi dell'art 9 del D.Lgs 502/92 sempre con beneficio della deducibilità dal reddito (fino a 3.615,00 € rif. Art. 10 lett. e-ter del TUIR) dei contributi versati e rivolti alla generalità dei cittadini e quindi non esclusivamente ai lavoratori dipendenti. In questa ipotesi tuttavia le prestazioni sanitarie erogabili devono essere al 100% solo prestazioni integrative del SSN (*cioè solo assistenza socio sanitaria per i non autosufficienti sia a domicilio, sia presso le strutture residenziali e semiresidenziali, cure odontoiatriche, cure termali, cure non convenzionali come agopuntura, fitoterapia, ecc.*) oppure prestazioni sanitarie effettuate in regime di libera professione *intramoenia* presso il SSN o compartecipazioni a carico dei cittadini quali ticket e differenze rette per passaggio di classe e miglior comfort alberghiero.

La costituzione di tali tipologie di Fondi integrativi del SSN è tuttora assai problematica e di fatto ferma al palo, perché oltre all'assenza di regolamenti attuativi che li disciplinino, non hanno incontrato l'interesse dei cittadini in considerazione della rigida demarcazione delle prestazioni e dei costi molto elevati delle prestazioni svolte come attività di libera professione nelle strutture pubbliche non concorrenziali rispetto a quelle private.

Le Società di Mutuo Soccorso pertanto per le iscrizioni volontarie aperte a tutti i cittadini continuano a proporre formule di copertura con pluralità di prestazioni e con piena libertà di scelta tra strutture pubbliche e private consentendo ai propri associati la possibilità di detrarre dalle imposte i contributi associativi versati in base all'**art. 15 co. 1 lett. i bis) del TUIR fino all'anno 2017.**

A partire dal 1 gennaio 2018 la norma è stata soppressa e riportata nell' art 83 comma 5 del D.Lgs 117/217 Codice del Terzo settore.

Per le coperture collettive aziendali le SMS propongono coperture con almeno il 20% di prestazioni vincolate garantendo la deducibilità dei contributi versati dal datore di lavoro a titolo di assistenza sanitaria integrativa.

Gli emendamenti alla Legge 3818/1886



Con il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese varato dal Governo Monti denominato *DL Crescita2.0* (GU n. 245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n.194) dopo oltre 125 anni sono stati apportati alcuni importanti emendamenti che hanno parzialmente riformato e aggiornato la Legge 3818/1886.

Le principali novità riguardano:

- **Iscrizione nel Registro Imprese**

Per garantire una pubblicità delle attività e dei bilanci delle Società di Mutuo Soccorso è stata resa obbligatoria l'iscrizione nella Sezione speciale presso le CCIAA dedicata alle Imprese Sociali e nella sezione speciale dell' Albo delle Società Cooperative (**in apposite sottosezioni dedicate alle SMS**).

- **Vigilanza sulle Società di mutuo soccorso**

Si conferma, nei confronti delle SMS che svolgano le attività istituzionali previste dalla legge 3818, l'attuale sistema di vigilanza posto in capo al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D. Lgs 220/2002. Si chiarisce che la vigilanza sulle Società di mutuo soccorso ha puramente scopo formale di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886

- **Definizione delle attività istituzionali e complementari**

È stato riscritto completamente l'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, relativo alle cosiddette attività istituzionali che possono svolgere le SMS.

L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

«Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

a) Erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) Erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) Erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) Erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

A fianco di tali attività «Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici "(motivazione, coerente con il dettato normativo, alla base delle attività culturali e sociali che svolgono tanti Sodalizi).

- **La "mutualità mediata"**

Una delle novità più interessanti è quella relativa alla cosiddetta "mutualità mediata".

L'introduzione di un comma all'art. 3 della Legge 3818, prevede la possibilità di divenire soci delle società di mutuo soccorso, oltre che per le persone fisiche, anche per altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché per i fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti siano essi esterni o quello interno alla Mutua.

Si realizza, in tal modo, la cosiddetta "mutualità mediata" che consente alle SMS di minori dimensioni (e per tali motivi in condizioni di non poter erogare i servizi istituzionali) di continuare a svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario, e a quelle che gestiscono coperture collettive nei confronti di dipendenti aziendali (Fondi sanitari ex art. 51 del TUIR) frutto di contrattazione collettiva o di convenzioni di durata transitoria, di snellire gli adempimenti burocratici e favorire un ampliamento del numero degli assistiti per migliorare le economie di scala e la riduzione del rischio gestionale, senza che questo crei ripercussioni sulla stabilità del loro assetto di *governance* fermo restando la garanzia di rappresentanza dei lavoratori iscritti.

- **Soci sostenitori**

Una novità importante è la possibilità, per le SMS, di ammettere la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche.

- **Devoluzione del patrimonio**

Recependo una generale richiesta avanzata dalle SMS nel corso del dibattito sulla riforma della legge 3818, il provvedimento aggiunge un comma all'art. 8 della legge 3818/1886 prevedendo che in caso di liquidazione il patrimonio della stessa può essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso.

Codice del Terzo Settore



Da Ultimo in data 2 agosto 2018 è stato pubblicato in G.U. il **Codice del Terzo Settore** . D.Lgs. 117/17.

Le novità di maggior rilievo riguardano l’inserimento esplicito delle Società di Mutuo Soccorso nel Registro degli Enti del Terzo Settore, la conferma della prevalenza della norma speciale dedicata alle SMS 3818/1886, in subordine delle norme del CTS e il richiamo generale alle norme del c.c., sottraendo pertanto le SMS dal riferimento analogico alle norme delle Cooperative.

E’ stata esplicitamente cancellata la norma relativa alla devoluzione del 3% sugli utili ai Fondi mutualistici cooperativi che di fatto non era mai stata applicata.

Contestualmente alla redazione del Codice Terzo Settore sono state soppresse e razionalizzate le norme relative alla deducibilità dal reddito e detraibilità dalle imposte delle erogazioni liberali agli Enti del Terzo settore. E’ stato abolito l’art. 15 comma 1 lett. i bis del TUIR (che prevede appunto la detrazione dei contributi associativi versati alle SMS) ma è stata conservata la detrazione inserendola all’art 83 del CTS.

Attualmente la disposizione letteralmente recita *“dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300,00 € versati dai Soci alle SMS che operano esclusivamente nei settori di cui all’art 1 della Legge 3818/1886.”*

Per quanto riguarda in particolare una SMS come la CAMPA che supera tutti e tre i parametri (1.100.000€ di stato patrimoniale; 2.200.000€ di entrate contributive; 12 dipendenti) si confermano i precedenti adempimenti in materia di pubblicità legale e deposito bilanci e se ne prevedono alcuni nuovi.

Iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (per le SMS che sono già iscritte nella Sezione speciale delle Imprese Sociali presso il Registro Imprese della CCIAA tale requisito si intende già soddisfatto) e l’obbligo di menzione dell’acronimo ETS Ente del Terzo Settore negli atti, nella carta intestata, nelle comunicazioni al pubblico. Scritture contabili e tenuta di libri sociali obbligatori (Libro Soci, verbali adunanze Assemblee e dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di controllo) restano confermate come già si fa adesso. Redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dal MISE e tenendo conto della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente anche ai fini della valutazione di impatto sociale delle attività svolte, con deposito presso il RUNTS e pubblicazione sul proprio sito internet. Per quanto riguarda l’Organo di controllo si conferma l’obbligatorietà per le SMS di maggiori dimensioni (come la CAMPA). Esso deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre esercita il controllo contabile in caso non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

È stata poi prevista una norma art 44 comma 2 del CTS che consente alle SMS di minore dimensione (raccolta contributiva inferiore a 50.000€ annui) di non doversi iscrivere obbligatoriamente in CCIAA Sezione dedicata all'interno delle sezione speciale imprese sociali, ma soltanto nel registro del Terzo Settore secondo le modalità delle APS o delle Associazioni, senza la necessità di doversi trasformare in associazione ma mantenendo la qualifica di SMS. Questa modalità consente di ricomporre la divisione all'interno del movimento mutualistico tra SMS più strutturate e con un'organizzazione di impresa e le piccole realtà disseminate nel nostro territorio che pure rappresentano una ricchezza storica e sociale per le loro comunità. Potranno pertanto essere tutte Società di Mutuo soccorso ma le piccole avranno adempimenti semplificati, mantenere la personalità giuridica, non perdere la forma giuridica SMS purché svolgano anche se in misura limitata e proporzionate alle risorse disponibili le attività istituzionali in ambito sanitario e socio-assistenziale previste dalla legge.

Inoltre le SMS in quanto enti del terzo settore potranno ricevere contributi liberali detraibili fino al 30% su max. 30.000 per persone fisiche o deducibili sino al 10% del reddito IRPEF o IRES. Infine svolgere anche tutte le altre attività previste dal CTS come ad es. detenere il controllo non totalitario di imprese sociali che esercitano attività di servizi sociali o sanitari, RSA, ecc.

